

CAP. 7 - L'ACCERTAMENTO DEL PASSIVO.

7.1 La formazione dello stato passivo.

Entro i termini per il deposito delle domande di ammissione allo stato passivo, fissati con le sentenze che hanno dichiarato lo stato di insolvenza delle Società in Amministrazione Straordinaria, sono state presentate dai creditori complessivamente n. 21.645 domande di ammissione agli stati passivi, così ripartite:

Alitalia	12.450
Alitalia Servizi	3.965
Alitalia Express	682
Alitalia Airport	3.778
Volare	770
Totale	21.645



Ad esse devono essere aggiunte n. 8.000 domande di ammissione allo stato passivo presentate da obbligazionisti, qualificate come integrazioni alla domanda proposta dal rappresentante comune degli obbligazionisti di cui si dirà in seguito.

A seguito delle dichiarazioni di insolvenza delle Società in Amministrazione Straordinaria, l'ufficio del Commissario Straordinario ha organizzato un sito *internet* al fine di fornire ai creditori tutte le informazioni necessarie per semplificare il deposito ovvero l'invio delle istanze di ammissione allo stato passivo, predisponendo anche dei modelli *pro forma* al fine di agevolare ulteriormente gli adempimenti, in particolare, per i lavoratori ed i creditori stranieri.

Sono stati stabiliti protocolli di collaborazione tra la Procedura e la Cancelleria del Tribunale Fallimentare per semplificare le operazioni connesse al deposito, archiviazione ed organizzazione delle domande di ammissione, mentre, per altro verso, è stato adottato dal Tribunale un disciplinare relativo alle operazioni di verifica che è stato debitamente pubblicizzato sul citato sito *web* della Procedura.

Al fine di semplificare ulteriormente le operazioni di verifica ed, in particolare, allo scopo di adottare proposte di provvedimenti che consentissero il trattamento omogeneo dei creditori e la soluzione di problematiche analoghe, è stato elaborato, per ogni

Procedura, un elenco cronologico delle domande di ammissione allo stato passivo ed un calendario di udienze riferite a categorie omogenee di creditori.

Tali categorie sono state individuate sulla scorta delle problematiche maggiormente frequenti nell'ambito delle domande di ammissione nei termini che seguono:

- Lavoratori con dichiarazione datoriale conforme;
- Lavoratori con "decontribuzione Visco";
- Lavoratori con crediti controversi;
- Lavoratori con crediti Alitalia da compensare;
- Lavoratori esteri;
- Lavoratori con cessione del quinto;
- Fornitori nazionali;
- Altri creditori;
- Fornitori esteri;
- Professionisti e consulenti;
- Azionisti;
- Obbligazionisti.

In considerazione della decisione di esaminare le istanze di ammissione allo stato passivo secondo la categoria di appartenenza, il Tribunale ha autorizzato il Commissario Straordinario alla predisposizione di (uno o più) progetti di stati passivi parziali per le singole Procedure da depositare nel termine di 15 giorni prima di ciascuna udienza.

Per tutte le Procedure, allo stato, sono state tenute le udienze di verifica, nel corso delle quali circa 4.000 creditori hanno chiesto ed ottenuto termini per il deposito di osservazioni scritte rispetto alle proposte di provvedimento del Commissario Straordinario, ovvero termini per produrre integrazioni documentali al fine di superare le eccezioni relative al difetto probatorio delle domande (ulteriori termini sono stati concessi per dar modo ai creditori di replicare alle Consulenze Tecniche d'Ufficio).

Ad oggi, le udienze di verifica dello stato passivo sono pressoché terminate; residuano tuttavia alcune udienze dedicate alle posizioni infragruppo ed alla verifica delle domande di ammissione degli aeroporti, che sono state sottoposte alla valutazione del Consulente Tecnico d'Ufficio.

Altre udienze andranno fissate per l'esame delle domande che per svariati motivi (errori informatici, ad esempio) non hanno ricevuto ancora trattazione. Si tratta delle udienze finali in quanto, all'esito del controllo informatico potrebbero risultare senza proposta di provvedimento da parte del Commissario Straordinario.

Nel corso del procedimento di verifica dello stato passivo, nell'ambito dell'istruttoria delle posizioni riferite alla categoria "lavoratori" e "aeroporti" sono state disposte dai Giudici Delegati Consulenze Tecniche di Ufficio. Le operazioni peritali si sono svolte in contraddittorio tra le parti e il Consulente Tecnico d'Ufficio. Alle parti, sia nell'ambito delle operazioni peritali, sia, ove possibile successivamente al deposito delle consulenze, sono stati concessi termini per contro dedurre in relazione alle risultanze peritali.

All'esito delle Consulenze Tecniche d'Ufficio, il Commissario ha manifestato il proprio parere nei progetti di stato passivo. All'esito delle udienze e dei termini concessi dai

Giudici Delegati, tutte le posizioni devono considerarsi "in riserva". I Giudici Delegati dovranno, pertanto, esprimersi sulle domande e rendere esecutivi gli stati passivi.

Come detto, tra le varie categorie - sia per il numero di domande, che per l'importo complessivo - assume una rilevanza particolare la categoria dei lavoratori che è stata suddivisa in *sub*-categorie sulla base delle specifiche problematiche emerse nelle domande di ammissione allo stato passivo.

Dall'esame delle domande dei creditori classificati nella categoria "lavoratori" è stato, infatti, possibile isolare alcune questioni di maggior rilievo anche al fine di pervenire ad una trattazione omogenea delle istanze, non solo nell'ambito della singola Procedura, ma anche con riferimento alle diverse gestioni commissariali.

Appare opportuno segnalare talune di queste problematiche in quanto il parere espresso dal Commissario è stato il frutto non solo di riscontri con la documentazione contabile e amministrativa ma anche di approfondimento istruttorio alla luce di precedenti giurisprudenziali e delle disposizioni, seguite nel corso nel tempo, di cui alla contrattazione collettiva di settore.

Occorre sottolineare, infine, che, nel corso del procedimento di verifica dello stato passivo, un gran numero di lavoratori:

- 1) in alcuni casi hanno depositato documentazione integrativa, spesso entro termini concessi dai Giudici Delegati, rispetto alle osservazioni formulate dal Consulente Tecnico d'Ufficio;
- 2) in altri casi, hanno depositato integrazioni che hanno comportato la modificazione del *quantum* oggetto del credito inizialmente richiesto.

1. La verifica dei crediti fatti valere dai lavoratori.

La maggior parte dei lavoratori hanno posto alla base delle insinuazioni al passivo la "dichiarazione datoriale" rilasciata dalla Procedura e nella quale sono state indicate, per singole voci di credito, le somme spettanti ai lavoratori stessi. Taluni lavoratori hanno, invece, richiesto, anche in sede di integrazione della domanda di insinuazione al passivo del fallimento, un maggior credito rispetto a quello esposto nella "dichiarazione datoriale".

Per questi, nell'ambito del procedimento di verifica dei crediti, i Giudici Delegati hanno disposto Consulenza Tecnica di Ufficio allo scopo di verificare la maggiore pretesa richiesta dai lavoratori. Oggetto delle CTU sono state le domande di ammissione al passivo dei dipendenti che hanno richiesto maggiorazioni, rispetto al dato recato dalla "dichiarazione datoriale", dovute al ricalcolo della indennità di anzianità, del TFR, delle mensilità aggiuntive (13[^] e 14[^]) e delle ferie nella considerazione che rientrassero nella base di calcolo di detti istituti anche le somme percepite a titolo di straordinario continuativo, di maggiorazione lavoro notturno, di lavoro festivo, di missioni per il trattamento estero.

2. Il computo delle retribuzioni percepite a titolo di straordinario continuativo, maggiorazione lavoro notturno, lavoro festivo, missioni e trattamento estero ai fini del calcolo della indennità di anzianità, TFR, mensilità aggiuntive (13[^] e 14[^]) e ferie.

Le norme di legge che si sono succedute nel tempo, la contrattazione collettiva di settore e gli incerti orientamenti giurisprudenziali in sede di merito hanno richiesto un notevole sforzo ricostruttivo della questione e ciò a prescindere dagli esiti delle CTU.

Richiamando e condividendo la giurisprudenza della Suprema Corte intervenuta recentemente, il Commissario Straordinario ha ritenuto di rigettare le richieste in quanto i compensi percepiti a titolo di straordinario non possono considerarsi a carattere determinato perché dovuti e variabili in conseguenza della quantità del lavoro prestato, a nulla rilevando che siano stati corrisposti in modo continuativo. Lo straordinario effettuato dopo l'entrata in vigore del CCNL del 1984 (1 ottobre 1983) non è stato considerato nell'ambito della retribuzione utile ai fini del TFR ed è estraneo anche al concetto di indennità che il contratto collettivo riferisce ad altri istituti.

Si è pertanto ritenuto di proporre il rigetto delle richieste di maggiorazione di TFR nei casi in cui sono state prese come base di calcolo anche la 13^a e la 14^a mensilità nonché il lavoro straordinario e notturno. In linea con quanto affermato dalla giurisprudenza è stato ritenuto che le retribuzioni indirette (13^a e 14^a) e le ferie sono costituite solo dalla retribuzione mensile di fatto percepita dal lavoratore, costituita dal minimo tabellare, dagli aumenti periodici di anzianità e dalle altre eccedenze sul minimo tabellare.

Anche l'analisi delle disposizioni specifiche di cui alla contrattazione collettiva ha determinato il parere del Commissario Straordinario nel senso della non ammissione delle maggiorazioni del TFR sulla base del combinato disposto degli artt. 7 e 11 del CCNL.

3. La verifica dei crediti richiesti dai lavoratori dirigenti.

La Consulenza Tecnica di Ufficio è stata disposta dai Giudici Delegati anche con riferimento ai creditori di cui alla categoria "lavoratori-dirigenti" al fine di verificare la correttezza degli ingenti crediti richiesti. Le CTU hanno fatto registrare, in molti casi, un dato difforme rispetto a quello presente alla dichiarazione datoriale. Il Commissario Straordinario, nelle relazioni trimestrali, ha avuto già modo di chiarire che la difformità ha natura meramente formale in quanto è riconducibile ad una differente impostazione metodologica nella considerazione dei termini temporali riferiti all'istituto delle ferie.

4. I crediti aziendali dei lavoratori risultanti dalla "dichiarazione datoriale".

La "dichiarazione datoriale" rilasciata a tutti i lavoratori – che, nella maggior parte dei casi è stata posta alla base della richiesta di insinuazione al passivo - in alcuni casi evidenziava importi dovuti, a vario titolo (prestito aziendale, anticipo competenze, anticipi missioni, c.d. "vendite a bordo"), all'azienda. Nell'esprimere il provvedimento di ammissione allo stato passivo del credito vantato dal lavoratore, il Commissario Straordinario ha tenuto conto del "credito aziendale", operando una detrazione prima sulla somma richiesta dal lavoratore a titolo di "altri crediti", poi sulla somma richiesta dal lavoratore a titolo di TFR.

5. Lavoratori con cessione del quinto dello stipendio.

Nelle more del rapporto lavorativo taluni dipendenti hanno ceduto, nei limiti consentiti dalla legge, parte del proprio stipendio a soggetti terzi (società finanziarie). Nel proporre il provvedimento di ammissione allo stato passivo il Commissario Straordinario ha dovuto tener conto della cessione, considerando (ove possibile) il credito fatto valere al passivo dalle società finanziarie (alcune delle quali risultano aver presentato domanda di insinuazione tardiva). Ad ogni modo il Commissario ha utilizzato, nel proprio parere, una formula di garanzia affinché il credito non fosse “duplicato” al passivo.

6. Lavoratori azionisti.

Nell'istruire le domande dei “crediti di lavoro” è emerso che alcune centinaia di lavoratori hanno avanzato, insieme alla pretesa dei crediti di lavoro, richiesta di insinuazione al passivo in quanto titolari di azioni. Tali domande incrementano il numero delle posizioni degli azionisti nelle quali già erano state riscontrate posizioni di azionisti/lavoratori.

La diffusione tra i lavoratori di titoli azionari Alitalia consegue all'attribuzione di *warrant* in forza di accordi collettivi. In data 23 gennaio 2002, infatti, è stato sottoscritto dalle organizzazioni sindacali di categoria, un verbale di intesa con l'Azienda finalizzato a garantire “*la possibilità di rilancio della partecipazione dei dipendenti al capitale aziendale*” in un'ottica volta al perseguimento degli obiettivi del piano industriale di riferimento. Il 29 marzo 2002 è stato sottoscritto un verbale di accordo tra le rappresentanze sindacali e Alitalia nel quale è stata sottolineata l'esigenza di un coinvolgimento del personale dipendente al capitale azionario. Alitalia ha assunto esplicitamente l'impegno di assegnare ai dipendenti in servizio a quella data n. 175.000.000 complessivi *warrant* che sarebbero poi stati attribuiti, in ragione della categoria di appartenenza di ciascun lavoratore, in misura proporzionale al valore delle riduzioni del costo del lavoro.

Quanto sopra giustifica il contenuto di alcune istanze con le quali si è richiesto non il controvalore dei titoli bensì il danno derivante dalla presunta condotta illecita della società, volta a disconoscere nei fatti l'attribuzione dei titoli ai dipendenti per effetto di contestate operazioni di aumento del capitale sociale e di accorpamento delle azioni deliberate dagli organi sociali, lamentando indirettamente la veridicità del contenuto del prospetto informativo depositato da Alitalia in CONSOB in data 11 novembre 2005.

Invero, i lavoratori lamentano il fatto che, sebbene nell'accordo del 29 marzo 2002 fossero cristallizzate talune condizioni necessarie ai fini dell'esercizio dei *warrant*, Alitalia ha nel corso del cosiddetto “periodo di esercizio” dei *warrant* (1 gennaio 2005 – 31 dicembre 2006), cioè nell'arco temporale durante il quale i titolari degli strumenti finanziari avrebbero potuto esercitare il relativo diritto, pregiudicato i diritti dei dipendenti attraverso una serie operazioni di riassetto societario – qualificate dagli istanti illegittime ed incaute – che avrebbero compromesso il patrimonio degli istanti.

In alcuni casi, in particolare, si registra la pretesa di ottenere il rimborso del valore dei *warrant* assegnati ai dipendenti in servizio, facendo valere profili di responsabilità

contrattuale (risoluzione, per inadempimento dei contratti di *warrant*) e di responsabilità *extra-contrattuale*.

7. I crediti del lavoratore relativi all'IVA corrisposta ad Alitalia per la partecipazione al corso addestramento denominato "SKY Master".

Taluni lavoratori hanno richiesto il rimborso degli importi per indebito versamento di somme, a titolo di IVA, per lo svolgimento del corso speciale di addestramento integrato denominato "SKY Master" organizzato dalla scuola di pilotaggio gestita da Alitalia. Alla luce dei precedenti giurisprudenziali l'importo richiesto è stato proposto per l'ammissione in chirografo.

8. Il regime fiscale della "Decontribuzione Visco".

Taluni dipendenti hanno richiesto somme a causa del mancato versamento di una contribuzione aggiuntiva (frutto di accordi sindacali risalenti al novembre 2002), ulteriore rispetto a quella ordinaria, destinata al fondo di previdenza complementare "Previvolo".

Il D. Lgs. del 2 settembre 1997, n. 314 (cosiddetto decreto "Visco") ha previsto la parziale esclusione dalla base imponibile a fini previdenziali di alcune voci retributive del personale navigante (indennità di volo e altre voci collegate), determinando una riduzione della contribuzione obbligatoria dovuta con conseguente riduzione delle prestazioni previdenziali di "primo pilastro". Al fine di rimediare all'abbattimento dei versamenti contributivi gli accordi sindacali siglati nel 2002 avevano previsto che gli importi risultanti dal risparmio dovuto alla riduzione della contribuzione obbligatoria confluissero quale "contribuzione aggiuntiva" nel fondo pensionistico complementare "Previvolo".

Successivamente, nel 2004, è stato raggiunto un ulteriore accordo con il quale è stata aumentata la contribuzione ordinaria al fondo di previdenza complementare ed è stato, di converso, convenuto di non procedere all'erogazione degli importi correlati alla decontribuzione per gli anni 2004 e seguenti, determinando così la cessazione di efficacia degli accordi del 2002. I creditori hanno evidenziato che:

- per le annualità precedenti al 2002, Alitalia ha versato al Fondo Previvolo le somme calcolate esclusivamente sulle voci cosiddette "fisse" della tabella allegata alla intesa senza corrispondere nulla per le voci cosiddette "variabili";
- per l'anno 2003, Alitalia non ha versato nulla al Fondo Previvolo.

Le specifiche richieste hanno sollevato alcune problematiche di carattere giuridico dal momento che il contributo ha natura previdenziale ma la richiesta ha valore risarcitorio/restitutorio. In particolare, si è trattato di verificare se alla fattispecie potesse applicarsi l'art. 2751-bis, n. 1, del Cod. Civ., ove assume rilievo il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori.

Trattandosi di contributi volontari destinanti alla previdenza complementare, cui pure deve riconoscersi natura privilegiata ex art. 2754 del Cod. Civ., a stretto rigore, non dovrebbe riconoscersi al danno correlato alla mancata contribuzione natura privilegiata,

visto che la posizione viene fatta valere non già dal fondo Previvolo *ex art. 2754*, bensì dal lavoratore *ex art. 2751-bis*, n. 1, del Cod. Civ., circoscrivendo esplicitamente l'area di rilevanza dei danni ai soli contributi obbligatori. Alcune istanze sono risultate corredate da calcoli analitici, altre indicano esclusivamente la somma senza la possibilità di verifica del procedimento seguito per la determinazione dello stesso.

E' stato necessario poi distinguere la posizione del creditore in servizio da quella del lavoratore in quiescenza, in quanto:

- a) nel primo caso, il danno non è irreversibile e il creditore principale resta il fondo di previdenza complementare;
- b) nel secondo caso, invece, il pregiudizio del lavoratore è certo sebbene vi sia la possibilità che il fondo previdenziale faccia valere le proprie ragioni creditorie per il mancato versamento delle contribuzioni volontarie.

In considerazione di tali elementi, il provvedimento del Commissario Straordinario si è orientato nel senso di riconoscere a ciascun lavoratore una posizione diversa ed in particolare:

- a) di ammissione, in via chirografaria, con valutazione equitativa dell'importo per il dipendente non più in servizio;
- b) di rigetto, per difetto di legittimazione passiva, per il dipendente in costanza di rapporto di lavoro.

9. Il credito dei dirigenti di cui all'indennità supplementare *ex* "accordo del 27 aprile 1995".

Alcuni dirigenti, oltre a presentare richiesta di insinuazione al passivo per il riconoscimento delle somme di cui alla dichiarazione datoriale (retribuzioni, ferie, rateo tredicesima e TFR), hanno richiesto il pagamento in prededuzione di ulteriori crediti maturati successivamente alla risoluzione del rapporto avvenuto in costanza di Procedura a titolo di indennità supplementare *ex* accordo 27 aprile 1995.

Al riguardo, il Commissario Straordinario, sulla base dei pareri rilasciati dai consulenti legali, ha assunto una posizione che può essere così sintetizzata:

- a) con lettera del novembre 2008, inviata a tutti i dirigenti, il Commissario Straordinario ha fornito le linee-guida in relazione alle voci di credito spettanti ai dirigenti;
- b) nel risolvere, nel gennaio 2009, il contratto di lavoro, attesa l'impossibilità di utilizzare la prestazione nel periodo di preavviso, il Commissario Straordinario ha manifestato la volontà di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso;
- c) nel marzo 2009, successivamente alla risoluzione del rapporto, il Commissario Straordinario ha comunicato, con lettera, l'avvenuta liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso e ha confermato il versamento della relativa contribuzione. Il Commissario Straordinario si è riservato di fornire indicazioni in relazione alle altre voci di credito;
- d) successivamente, nell'aprile 2010, con riferimento all'indennità supplementare *ex* accordo interconfederale del 27 aprile 1995, il Commissario Straordinario, valutando la stessa non correlata alla prosecuzione dell'attività ma alla

precedente sussistenza del rapporto di lavoro e attribuendo all'erogazione una funzione indennitaria o risarcitoria, ha riconosciuto la possibilità dell'ammissione allo stato passivo con il privilegio di legge.

In particolare, sulla base delle richieste degli istanti, il Commissario Straordinario non ha riconosciuto la natura di credito in prededuzione per l'indennità supplementare ex accordo sindacale 27 aprile 1995, atteso che essa:

- a) ha natura risarcitoria e tende a remunerare il danno relativo al prestigio e all'immagine professionale, con comprensiva difficoltà nella ricerca di una nuova posizione lavorativa all'altezza del posto perduto; quanto sopra tenuto anche conto che l'indennità non è commisurata alla reintegrazione dei redditi non percepiti, non prende in considerazione quanto il dirigente avrebbe potuto percepire sino al termine del rapporto, non è condizionata alla disoccupazione del dirigente e non è commisurata all'anzianità lavorativa;
- b) l'indennità trae origine dalla risoluzione del rapporto di lavoro che non può essere annoverata tra i provvedimenti finalizzati alla continuazione dell'attività, con la conseguenza che non sussiste la possibilità di ricondurre detta indennità al concetto di credito sorto per la continuazione dell'esercizio dell'impresa;
- c) infine, l'indennità supplementare, avendo titolo nella risoluzione del rapporto di lavoro, non può essere ripartita e riferita per una parte al periodo *ante* Procedura e per una parte al periodo *post*.

10. Il credito dei dirigenti di cui agli accordi *ad personam*.

Taluni dirigenti hanno, poi, richiesto altri crediti in relazione ad ulteriori accordi *ad personam* che, sostanzialmente, prevedevano una sorta di duplicazione di quanto già previsto in virtù dell'accordo sindacale sopra richiamato. L'orientamento del Commissario Straordinario, in sede di verifica dei crediti, è stato di rigetto delle richieste in quanto assorbite dall'indennità supplementare già spettante ai lavoratori ex accordo sindacale del 27 aprile 1995.

11. I professionisti e consulenti.

Tali progetti di stato passivo hanno riguardato le posizioni dei professionisti che hanno prestato attività giudiziale e stragiudiziale in favore della Società del Gruppo, nonché dei legali antistatari che hanno assistito in giudizio controparti vittoriose. In relazione alle domande rientranti in questa categoria, il Commissario Straordinario ha proposto il rigetto per quelle in cui gli istanti non hanno fornito adeguata prova del credito vantato, mentre una minoranza sono risultate le posizioni oggetto di ammissione peraltro per importi generalmente inferiori rispetto a quanto richiesto nelle domande di ammissione allo stato passivo.

Infatti, considerato che in pochissimi casi i professionisti istanti avevano stipulato con le società accordi aventi ad oggetto la quantificazione dei compensi per l'attività svolta, si è proceduto a ricalcolare, secondo le previsioni dei minimi tariffari in vigore, gli onorari ed i diritti spettanti al professionista, aumentati del 10%, tenuto conto dell'opera prestata.

Nel caso in cui le parcelle poste alla base della domanda riguardavano giudizi la cui difesa era stata affidata congiuntamente a più professionisti, si è proceduto a suddividere l'onorario calcolato secondo i criteri suddetti per il numero dei professionisti ai quali era stato conferito il mandato con la sola eccezione dei casi in cui i professionisti hanno fornito dimostrazione dell'attività individualmente svolta.

Un'altra questione rilevante è quella relativa al riconoscimento del privilegio professionale in favore degli studi professionali composti da professionisti singoli a fronte della circostanza che le associazioni professionali sono state ammesse in via chirografaria, in quanto le stesse non godono del privilegio *ex art. 2751-bis, n. 2, del Cod. Civ.* secondo la giurisprudenza prevalente. Allo stato, essendo state presentate numerose integrazioni ed osservazioni, il totale dei crediti ammessi potrebbe incrementarsi all'esito dell'esecutorietà degli stati passivi.

12. I fornitori nazionali ed esteri e gli altri creditori.

Tale categoria di creditori non ha dato luogo a problemi giuridici di carattere generale se non sotto il profilo della ricorrente richiesta di riconoscimento del rango prededuttivo per i crediti sorti nel periodo anteriore all'apertura della procedura concorsuale, generalmente motivata ai sensi della norma di cui all'art. 74 della L. Fall., che notoriamente è limitata ai crediti sorti in virtù di contratti ad esecuzione continuata o periodica.

Detta richiesta non è stata accolta in via generalizzata ma solo e limitatamente ai casi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 74 della L. Fall. Inoltre, si è proceduto ad una puntuale verifica dei crediti oggetto di insinuazione con i dati relativi alla contabilità aziendale e solo previo riscontro della documentazione attinente ai contratti, alle fatture ed ai documenti di consegna della merce, ove esistenti.

13. Le società aeroportuali.

Una categoria particolare nell'ambito dei fornitori nazionali sono le società aeroportuali che hanno presentato 25 domande di ammissione allo stato passivo di Alitalia. Le richieste avanzate dai diversi gestori hanno avuto ad oggetto crediti relativi a:

- a) diritti e tasse aeroportuali assistiti da privilegio speciale *ex art. 1023 del Cod. Nav.*;
- b) corrispettivi per servizi di *handling*;
- c) corrispettivi per canoni di locazione di infrastrutture ed altri servizi.

Con le domande di ammissione gli istanti hanno chiesto il pagamento sia dei crediti concorsuali, sia di quelli in prededuzione, mentre in molti casi l'intero credito vantato dalla società aeroportuale è stato richiesto in prededuzione sulla base della astratta applicazione del principio di continuità del contratto ai sensi dell'art. 74 della L. Fall. che avrebbe l'effetto di considerare in prededuzione anche i crediti sorti nel periodo anteriore all'apertura della Procedura.

Ai sensi della norma di cui all'art. 1023 del Cod. Nav. sono da considerare crediti con privilegio speciale sul singolo aeromobile esclusivamente i crediti relativi ai diritti di aeroporto e le tasse delle medesima specie. Di tale privilegio, ai sensi dell'art. 1025 del

Cod. Nav., godono solo i crediti sorti negli ultimi 90 giorni antecedenti la data di dichiarazione di insolvenza ed è esercitabile sugli aeromobili di proprietà della Procedura.

Salvo pochi casi, le società aeroportuali non hanno specificato in maniera puntuale su quali aeromobili insisteva il privilegio invocato e le date in cui il relativo credito sarebbe sorto nonostante il Giudice Delegato abbia concesso termini per l'integrazione della documentazione e le osservazioni. Tale modalità di richiesta di ammissione allo stato passivo non ha consentito una puntuale verifica delle domande in quanto è stata preclusa la possibilità di distinguere tra crediti privilegiati, chirografari ed in prededuzione. Detta situazione ha portato alla nomina di un CTU incaricato di determinare l'esatto ammontare del credito di natura concorsuale ed in prededuzione nonché dei crediti assistiti da privilegio speciale e su quali beni. In particolare sono state oggetto di esame da parte dell'Ufficio Commissariale n. 8 domande di ammissione al passivo, mentre le altre sono state oggetto di CTU.

Allo stato, si è in attesa del deposito delle risultanze peritali da parte del Consulente nominato dal Giudice Delegato.

7.2 Le istanze infragruppo.

Con riferimento ai crediti maturati da ciascuna delle cinque Società in Amministrazione Straordinaria nei confronti delle altre Società del Gruppo sono state presentate le domande di ammissione allo stato passivo. In considerazione del potenziale conflitto di interesse del Commissario Straordinario nella verifica delle suddette domande, è stata presentata istanza ai Giudici Delegati per la nomina di curatori speciali delle Procedure al fine di provvedere all'esame delle stesse.

Nello stato passivo di Alitalia sono state presentate le seguenti domande:

- 1) la domanda di Volare, con la quale è stata chiesta l'ammissione dell'importo di Euro 5.333.662,17 in chirografo;
- 2) la domanda di Alitalia Servizi, con la quale è stata chiesta l'ammissione dell'importo di Euro 119.552.165,00 in chirografo ed Euro 26.100.586,00 in prededuzione;
- 3) la domanda di Alitalia Airport, con la quale è stata chiesta l'ammissione dell'importo di Euro 49.398.492,54;
- 4) la domanda di Alitalia Express, con la quale è stata chiesta l'ammissione dell'importo di Euro 38.472.694,98;

Tali posizioni sono tuttora in fase di trattazione avanti al Giudice Delegato e, con riferimento ad esse, non sono state sinora espresse motivate conclusioni da parte del curatore speciale.

Nello stato passivo di Alitalia Express sono state presentate le seguenti domande:

- 1) la domanda di Alitalia, con la quale è stata chiesta l'ammissione dell'importo di Euro 65.613.799,13 in chirografo e Euro 17.526.723,73 in prededuzione;

- 2) la domanda di Alitalia Servizi, con la quale è stata chiesta l'ammissione dell'importo di Euro 3.013.277,02 in chirografo e Euro 491.857,03 in prededuzione.

In relazione a tali domande il curatore speciale ha espresso pareri che dovranno ancora essere oggetto di esame da parte del Giudice Delegato nelle prossime udienze.

Nello stato passivo di Volare sono state presentate le seguenti domande:

- 1) la domanda di Alitalia (n. 517), con la quale è stata chiesta l'ammissione dell'importo di Euro 27.131.892,15 in chirografo e Euro 6.713.887,94 in prededuzione;
- 2) la domanda di Alitalia Airport (n. 518), con la quale è stata chiesta l'ammissione dell'importo di Euro 290.904,03 in chirografo;
- 3) la domanda di Alitalia Servizi (n. 520), con la quale è stata chiesta l'ammissione dell'importo di Euro 1.958.298,43 in chirografo ed Euro 524.630,79 in prededuzione.

In relazione a tali domande il curatore speciale ha proposto i seguenti provvedimenti:

- 1) sulla domanda n. 517: *“in conclusione, allo stato, può esprimersi parere favorevole all'ammissione solo per quelle voci diverse da quelle relative ai crediti maturati per contratti di noleggio di aeromobili o per anticipazioni effettuate in relazione all'accordo di tesoreria, riservandosi alla produzione documentale indicata l'espressione del parere definitivo sulla intera domanda”*;
- 2) sulla domanda n. 518: *“alla luce di quanto sopra precisato il sottoscritto ritiene necessario, prima di esprimere il parere definitivo, che sia integrata la documentazione comprovante la misura dei compensi pattuiti per le prestazioni di assistenza aeroportuale”*;
- 3) sulla domanda n. 520: *“alla luce di quanto sopra precisato il sottoscritto ritiene di poter esprimere parere favorevole all'ammissione del credito come da domanda, rimanendo a disposizione dell'On. S.V., per eventuali, ulteriori approfondimenti ritenuti necessari”*.

Nello stato passivo di Alitalia Servizi sono state presentate le seguenti domande:

- 1) la domanda di Volare, con la quale è stata chiesta l'ammissione dell'importo di Euro 102.820,80 in chirografo;
- 2) la domanda di Alitalia, con la quale è stata chiesta l'ammissione dell'importo di Euro 17.397.417,74 in chirografo ed Euro 6.851.776,12 in prededuzione;
- 3) la domanda di Alitalia Airport, con la quale è stata chiesta l'ammissione dell'importo di Euro 324.661,25 in chirografo.

Tali posizioni sono in fase di trattazione avanti al Giudice Delegato e, con riferimento ad esse, non sono state sinora espresse motivate conclusioni da parte del curatore speciale.

Nello stato passivo di Alitalia Airport sono state presentate le seguenti domande:

- 1) la domanda di Alitalia, con la quale è stata chiesta l'ammissione dell'importo di Euro 412.050,26 in chirografo ed Euro 467.928,89 in prededuzione;

- 2) la domanda di Alitalia Servizi, con la quale è stata chiesta l'ammissione dell'importo di Euro 17.880.049,68 in chirografo ed Euro 1.029.920,14 in prededuzione.

Anche tali posizioni sono in fase di trattazione avanti al Giudice Delegato e, con riferimento ad esse, non sono state sinora espresse motivate conclusioni da parte del curatore speciale.

Inoltre, per tutte le istanze infragruppo proposte nei confronti delle Procedure di Alitalia, Alitalia Servizi ed Alitalia Airport, il Giudice Delegato, su richiesta del curatore speciale, ha nominato il Consulente Tecnico d'Ufficio per l'esame della documentazione relativa ai rapporti infragruppo nonché per la determinazione analitica delle partite dare-avere tra le società interessate.

È stato, inoltre nominato un curatore speciale per l'esame della domanda di insinuazione presentata da Aviofin S.p.A. in liquidazione - società controllata da Alitalia - la quale ha chiesto di essere ammessa allo stato passivo per la somma complessiva di Euro 8.303.719,04 in prededuzione. Il curatore speciale, in relazione alle richieste formulate dall'istante, ha espresso la seguente motivata conclusione " ... *esprime parere favorevole all'ammissione del credito per l'intero importo in via chirografaria*".

Inoltre, attualmente deve essere nominato il curatore speciale per l'esame della domanda di ammissione al passivo presentata da Ales S.r.l. in liquidazione, società controllata al 100% da Alitalia Servizi.

Nelle due tabelle che seguono si riporta il quadro riassuntivo delle istanze infragruppo presentate negli stati passivi delle Società in Amministrazione Straordinaria:

INSINUAZIONI AL PASSIVO PRESENTATE DALLE SOCIETA' DEL GRUPPO ALITALIA IN A.S.

Valori €/Mgl.

SOCIETA' ISTANTE	STATO PASSIVO ALITALIA		STATO PASSIVO SERVIZI		STATO PASSIVO EXPRESS		STATO PASSIVO AIRPORT		STATO PASSIVO VOLARE	
	C	P	C	P	C	P	C	P	C	P
ALITALIA			17.397	6.852	65.412	17.527	412	468	27.132	6.714
A. SERVIZI	119.552	26.161								
A. EXPRESS	38.473	0	0	0	1.013	492	17.880	1.030	1.558	525
A. AIRPORT	49.398	0	325	0	0	0	0	0	0	0
VOLARE	5.334	0	107	0	0	0	0	0	201	0

INSINUAZIONI AL PASSIVO PRESENTATE DALLE SOCIETA' DEL GRUPPO ALITALIA IN LIQUIDAZIONE

Valori €/Mgl.

SOCIETA' ISTANTE	STATO PASSIVO ALITALIA		STATO PASSIVO ALITALIA		STATO PASSIVO SERVIZI	
	C	P	C	P	C	P
AVIOFIN	0	8.304				
SISAM			20	3.051		
ALES					891	317

Legenda.

C. credito richiesto in chirografo
P. credito richiesto in prededuzione

7.3 Integrazioni e osservazioni.

In considerazione della complessità della verifica dello stato passivo ed a causa dell'ingente numero di domande di ammissione trattate per ciascuna udienza, i Giudici Delegati hanno concesso ai creditori la facoltà di depositare, normalmente nei trenta

giorni successivi all'udienza, osservazioni e/o note illustrative alle proposte di provvedimenti del Commissario Straordinario ovvero integrazioni documentali.

Tale facoltà sarebbe normalmente prevista per i creditori solo fino alla data dell'udienza di verifica. Nella fattispecie, tuttavia, è stato adottato l'orientamento meno rigoroso per consentire al Commissario Straordinario di tenere conto di tali integrazioni ed osservazioni, valutare le ragioni e le produzioni documentali dei creditori e modificare, se del caso, le proposte di provvedimento. Detto *modus procedendi* ha moltiplicato il numero delle udienze ed ampliato l'esame della documentazione, ma ha consentito al Commissario Straordinario di formulare proposte di provvedimento più aderenti alla documentazione ed alle osservazioni prodotte in giudizio e, quindi, alle richieste del ceto creditorio.

Dal punto di vista numerico, complessivamente per le cinque Società in Amministrazione Straordinaria, sono state presentate n. 10.089 integrazioni e n. 370 osservazioni, come risulta dal prospetto che segue:

	Insinuazioni tempestive	Integrazioni	Osservazioni	Periodo	Udienze
Alitalia	12.450	9.404	225	Dal 16 dicembre 2008 al 18 novembre 2010	31
Alitalia Express	682	41	14	Dal 13 febbraio 2009 al 18 novembre 2010	12
Volare	770	44	38	Dal 13 febbraio 2009 al 18 novembre 2010	12
Alitalia Servizi	3.965	481	75	Dal 17 febbraio 2009 al 18 novembre 2010	28
Alitalia Airport	3.778	119	18	Dal 17 febbraio 2009 al 18 novembre 2010	19
Totale	21.645	10.089	370		

Le altre posizioni per le quali sono state presentate integrazioni, osservazioni e note sono in gran parte riferibili alle domande presentate dai dipendenti, che hanno chiesto la rideterminazione delle retribuzioni (e sono state sottoposte a Consulenza Tecnico d'Ufficio), dai fornitori nazionali ed esteri e dai professionisti.

7.4 Le istanze tardive.

Ad oggi risultano inoltre depositate circa 2.500 domande tardive di ammissione allo stato passivo. Tali domande saranno esaminate solo dopo il deposito degli stati passivi esecutivi, relativi alle domande tempestive. Conseguentemente le udienze per la verifica delle stesse saranno fissate dai Giudici Delegati solo in un momento successivo.

7.5 La posizione dei piccoli risparmiatori.

La posizione dei piccoli risparmiatori persone fisiche coinvolge le posizioni relative alle categorie degli obbligazionisti e degli azionisti nella sola procedura di Alitalia.


Per quanto riguarda gli obbligazionisti, occorre in primo luogo osservare che, in virtù delle previsioni contenute nel D.L. n. 134 del 28 agosto 2008, il rappresentante comune degli obbligazionisti ha presentato una domanda di ammissione allo stato passivo per conto di tutti i possessori di titoli obbligazionari e per l'intero prestito obbligazionario. A seguito della presentazione di tale domanda, il Giudice Delegato, con diversi provvedimenti, ha disposto che gli obbligazionisti avrebbero dovuto depositare idonea documentazione integrativa allo scopo di fornire la prova della titolarità delle obbligazioni.

Tale integrazione documentale è pervenuta da parte di circa 8.000 obbligazionisti. Per contro 184 obbligazionisti hanno presentato autonoma domanda di ammissione allo stato passivo.

Tra coloro che si sono "avvalsi" della domanda presentata dal rappresentante comune vi è il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto di essere ammesso allo stato passivo per il credito relativo alla titolarità di n. 1.207.147.404 obbligazioni, per un valore nominale di Euro 446.644.539,48, nonché per l'ulteriore somma derivante dall'acquisizione dei titoli obbligazionari posseduti originariamente dagli obbligazionisti che hanno aderito all'Offerta Pubblica di Scambio (O.P.S.) prevista dall'art. 7-*octies* del D. L. del 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in Legge del 9 aprile 2009 n. 33. Ai fini rilevanti in questa sede, è opportuno evidenziare che coloro che hanno aderito alla O.P.S. hanno:

- a) automaticamente rinunciato a qualsiasi pretesa verso la Procedura, e
- b) ceduto al Ministero dell'Economia e delle Finanze i crediti relativi agli strumenti finanziari posseduti.

In virtù di quanto previsto dal citato provvedimento legislativo, gli intermediari finanziari hanno fatto pervenire al Commissario Straordinario gli elenchi dei titolari di azioni e/o obbligazioni che hanno aderito alla O.P.S. In particolare è emerso che oltre 106.000 tra azionisti e obbligazionisti hanno aderito alla O.P.S. (di cui circa 83.104 azionisti, possessori di circa 543.500.000 azioni, e 23.348 obbligazionisti, possessori di circa 584.000.000 obbligazioni il cui valore nominale è pari ad Euro 216.000.000,00).



Il provvedimento adottato dal Commissario Straordinario per i titolari di titoli azionari che non hanno aderito all'O.P.S. e che hanno quindi mantenuto ferma la propria ammissione (circa 240 posizioni residue), è stato di rigetto per difetto di legittimazione attiva dell'istante, mentre per quanto riguarda i possessori di titoli azionari e/o obbligazionari che hanno presentato domanda di ammissione allo stato passivo e che nel frattempo hanno aderito alla predetta OPS (circa 480 posizioni) è stato adottato un provvedimento di presa d'atto dell'avvenuta adesione e quindi di rinuncia implicita alla domanda.

Analogamente non sono stati oggetto di trattazione i 5.368 obbligazionisti che avevano presentato la documentazione integrativa alla domanda del rappresentante comune ma che hanno aderito alla O.P.S. Per i possessori di titoli obbligazionari che non hanno aderito all'O.P.S. (circa 1.550) è stato adottato un provvedimento di ammissione del credito.

Infine, per completezza, è doveroso segnalare che recentemente è intervenuto il D.M. del 25 novembre 2010, che ha disposto l'emissione di Titoli di Stato da assegnare ai risparmiatori aderenti alla O.P.S. di cui al D.L. n. 5 del 2009. Dalle notizie di stampa, si apprende che i titoli emessi – pari ad un ammontare complessivo di Euro 312.910.000,00 – saranno rapidamente attribuiti, tramite la Banca d'Italia, agli intermediari finanziari, che provvederanno, a loro volta, ad assegnarli agli aventi diritto.